

COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 119

Seduta del 30/12/2024

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di dicembre, alle ore 10:00, nel Palazzo Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.

Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio Comunale la cui seduta si svolge in forma mista, ai sensi dell'art. 69 del Regolamento.

Fatto l'appello nominale risultano:

Consigliere	Pres.	Ass.	Consigliere	Pres.	Ass.
1 Angeletti Margherita	*	-	14 De Vitto Antonio	*	-
2 Ansuini Andrea	*	-	15 Giuliani Ludovica	*	-
3 Antonelli Daniela	-	*	16 Liverani Marcello	*	-
4 Argentati Adriano	*	-	17 Mariotti Simona	*	-
5 Barucca Alessandra	*	-	18 Montesi Massimo	*	-
6 Beccaceci Lorenzo	-	*	19 Olivetti Massimo	*	-
7 Bello Massimo	*	-	20 Pagani Stefania	*	-
8 Bernardini Anna Maria	*	-	21 Pergolesi Enrico	*	-
9 Bomprezzi Chantal	*	-	22 Piazzai Rodolfo	*	-
10 Campanile Gennaro	*	-	23 Rebecchini Luigi	-	*
11 Carletti Andrea	*	-	24 Romano Dario	*	-
12 Crivellini Filippo	*	-	25 Schiavoni Floriano	*	-
13 Da Ros Davide	*	-			

TOTALE PRESENTI N° 22

Malih Mohamed	Consigliere Straniero Aggiunto	*	-
---------------	--------------------------------	---	---

Si dà atto che i suddetti Consiglieri partecipano in presenza ad eccezione dei Consiglieri Ansuini, Barucca, Bernardini, Malih e Pagani che intervengono da remoto, attraverso il collegamento alla piattaforma informatica.

Sono altresì presenti gli assessori: Cameruccio Gabriele, Campagnolo Elena, Canestrari Alan, Pizzi Riccardo, Regine Nicola; collegate da remoto Petetta Cinzia e Romagnoli Simona.

Essendo legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Bello Massimo nella qualità di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Conti Claudia.

Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Montesi Massimo; 2° Mariotti Simona; 3° Giuliani Ludovica.

Il Presidente del Consiglio **BELLO** enuncia l'argomento iscritto al punto 3 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari, relativo all'"IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025".

(La discussione generale è riportata nella deliberazione n. 116 in data odierna)

*Si dà atto che nel corso della discussione escono la Consigliera Angeletti e la Consigliera Pagani. **Presenti con diritto di voto n. 20 Consiglieri.***

Il Presidente del Consiglio **BELLO** pone in votazione, palese con modalità elettronica, la proposta iscritta al punto 3 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari, che viene approvata a maggioranza con 14 voti favorevoli, 6 contrari (Bomprezzi, Campanile, Giuliani, Pergolesi, Piazzai, Romano), nessun astenuto, come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio **BELLO** pone in votazione, palese con modalità elettronica, l'immediata eseguibilità dell'atto deliberativo, che viene approvata a maggioranza con 14 voti favorevoli, 6 contrari (Bomprezzi, Campanile, Giuliani, Pergolesi, Piazzai, Romano), nessun astenuto, come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'argomento iscritto al punto 3 dei suoi lavori;

UDITA la relazione del Sindaco, Massimo Olivetti;

PREMESSO che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha disposto l'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), sopprimendo la TASI e riscrivendo la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), lasciando inalterate le disposizioni della precedente IUC solamente con riferimento a quelle afferenti alla TARI;

RICHIAMATE in particolare le norme di dettaglio dell'IMU, di cui ai commi dal 739 al 783 della citata Legge 160/2019;

VISTO il Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'IMU, approvato con Deliberazione consiliare n. 49 del 29.07.2020, come da ultimo modificato con Deliberazione consiliare n. 7 del 01.02.2023;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,

calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i Comuni, con Deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa Legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) *le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
- b) *le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;*
- c) *i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;*
- d) *la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;*
- e) *un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;*

RICHIAMATO in particolare il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze, area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019 stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a. *posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui*

- all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
- b. ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;*
 - c. a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusuca-pibile;*
 - d. ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle fi-nanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Uf-ficiale n. 141 del 18 giugno 1993.*

CONSIDERATO che il comma 760 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevede una ridu-zione del 50% della base imponibile per alcune fattispecie nello stesso dettagliatamente elencate;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella mi-sura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*;

RICHIAMATA la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, la quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 di-cembre 2022, n. 197.

DATO ATTO che la Legge n. 160 del 2019, per quanto concerne la determinazione delle aliquote dell'IMU, dispone:

- all'articolo 1, comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nel-le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;*
- all'articolo 1, comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di*

- cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 1993/557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;*
- *all'articolo 1, comma 751, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;*
 - *all'articolo 1, comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;*
 - *all'articolo 1, comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;*
 - *all'articolo 1, comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;*

VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 29/07/2020 con la quale sono state approvate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria IMU per l'anno 2020, come di seguito riportate:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALiquOTA NUOVA IMU 2020 %
ABITAZIONE PRINCIPALE	ESENTE
ABITAZIONE PRINCIPALE A1 - A8 - A9	0,60
FABBRICATI RURALI USO STRUM.	0,10
FABBRICATI MERCE	0,10
TERRENI AGRICOLI - AREE	0,96
IMMOBILI USO PRODUTTIVO CAT. D	1,06
IMMOBILI CAT. D2 - ALBERGHI	1,06

TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI	1,14 (ai sensi del comma 755 della L. 160/2019)
--------------------------	--

DATO ATTO che, con la medesima Deliberazione di Consiglio comunale n. 50/2020, si è altresì deliberato di aumentare l'aliquota massima dell' 1,06% di cui al comma 754 della L. 160/2019, sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 2015;

DATO ATTO infine che, con la medesima Deliberazione, si è anche confermata, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale prevista dal comma 749 della L. 160/2019, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, nella misura di € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale permangono le anzidette condizioni;

RICORDATO che, per gli anni successivi al 2020, si è proceduto alla conferma delle aliquote IMU come in precedenza stabilite con la Deliberazione di Consiglio comunale n. 50/2020, da ultimo con la Deliberazione di Consiglio comunale n. 110/2023, con la quale sono state approvate le aliquote dell'IMU per l'anno 2024;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO che:

- ai sensi del comma 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la relativa deliberazione di approvazione deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito **prospetto delle aliquote**, il quale forma parte integrante della deliberazione stessa;
- con il Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6 ter, comma 1, prevede che: *“in considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando*

l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, decorre dall'anno di imposta 2025";

- con successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 luglio 2023;

ESAMINATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale ha individuato le fattispecie in materia di IMU in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RICHIAMATO il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024, che ha reso nota l'apertura ai Comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del prospetto delle aliquote dell'IMU all'interno dell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

CONSIDERATO che, in base alle stime operate dall'Ufficio Tributi, al fine di realizzare la previsione di entrata necessaria al rispetto degli equilibri finanziari complessivi del redigendo Bilancio di Previsione 2025-2027, è necessario mantenere l'attuale livello di tassazione procedendo, quindi, alla conferma delle aliquote IMU già deliberate per gli esercizi precedenti;

ESAMINATO il prospetto delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2025 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico;

RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, nonché per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel prospetto delle aliquote, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e allegato alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

ATTESO che, ai sensi del comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote di cui al citato comma 757 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 837, lettera b), della Legge n.197/2022, a norma del quale: *“in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755”*;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del federalismo fiscale;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

DATO ATTO che il Responsabile dell'Area 12 - Finanze/Tributi/Economato - non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 - bis della Legge n. 241/1990;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

ATTESO che, sulla presente Deliberazione, il Responsabile dell'Area Funzionale 12 - Finanze/Tributi/Economato ha espresso, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile nonché attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000.

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato

DELIBERA

1) DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) DI APPROVARE le aliquote dell'IMU per l'anno 2025 riportate nel prospetto delle aliquote,

allegato alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A), elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

- 3) **DI CONFERMARE** l'aumento, anche per l'annualità 2025, dell'aliquota massima del 1,06% di cui al comma 754 della L. 160/2019 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e successivamente sempre riconfermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.
- 4) **DI CONFERMARE**, inoltre, con riferimento all'esercizio finanziario 2025, la detrazione per abitazione principale prevista dal comma 749 della L. 160/2019, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, nella misura di € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale permangono le anzidette condizioni.
- 5) **DI PROVVEDERE** ad inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze il prospetto delle aliquote mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7/7/2023 entro il 14 ottobre 2025, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.
- 6) **DI DICHIARARE**, stanti i termini per l'approvazione della proposta di Bilancio di previsione 2025/2027, di cui il presente provvedimento costituisce atto propedeutico, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, mediante separata votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato. -



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

F/to Bello Massimo

Il Segretario Comunale

F/to Conti Claudia

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **04 febbraio 2025** al **19 febbraio 2025** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Li, 04 febbraio 2025

Il Segretario Comunale

F/to Conti Claudia

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in data **15 febbraio 2025**, essendo stata pubblicata il 04 febbraio 2025.

Li, 17 febbraio 2025

Il Segretario Comunale

F/to Conti Claudia

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,